



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2006/2007

COMUNICATO UFFICIALE N° 35

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nella riunione del 10 Ottobre 2006 svoltasi a Firenze (presenti: il Presidente Alberto Maria Bruni, il Vice Presidente Giovanni Taddei Elmi e i componenti Antonio Pezzano, Salvatore Scarfone e Gaetano Casale), ha assunto i seguenti provvedimenti:

1) Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO STATELLA

- in data 26/07/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Statella, per rispondere della violazione dell'art. 27 dello Statuto federale per aver adito l'Autorità giudiziaria ordinaria nei confronti del Presidente dell'Us Marianella Claudio Vanello senza aver preventivamente richiesto la prescritta autorizzazione del Consiglio Federale, in deroga al vincolo di giustizia previsto dalla norma sopra richiamata;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale;
- esaminata la memoria scritta inviata da Statella;
ritenuto
- che l'addebito ha trovato conferma, negli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini e nei documenti dallo stesso forniti che contengono, fra l'altro, l'esposto denuncia inviato dal sig. Statella senza la preventiva autorizzazione del Consiglio federale;
- che, al contrario di quanto dedotto dal sig. Statella, i fatti in oggetto dell'esposto denuncia in questione risultano afferenti all'attività sportiva della Us Marinella, come del resto già ritenuto in sede disciplinare precedentemente dalla Caf secondo quanto riferito da Statella con nota scritta del 10/08/2006

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO STATELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/03/2007**.

2) Procedimento disciplinare a carico di STEFANO ZAMBON

- in data 19/06/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Zambon, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi prestato, nella stagione sportiva 2005/06, a fungere da "prestanome" in favore del sig. Albino Piovesan per la conduzione tecnica della prima squadra della società AC Breda JDS (Campionato di Promozione);
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, tra cui il verbale d'interrogatorio reso dal sig. Zambon nel quale è rinvenibile l'aperta ed incondizionata ammissione dei fatti contestati;
- ritenuto pertanto il raggiungimento della piena prova di responsabilità ma, al contempo, tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo e dello spirito di lealtà dimostrato dal sig. Zambon

P.Q.M.

dichiara il sig. **STEFANO ZAMBON** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **15/12/2006**.

3) Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO DEODATO**

- in data 24/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Deodato, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Il Deodato, in seguito alla vertenza presso il Collegio Arbitrale della Lnd cui aveva fatto ricorso contro la società Roccese, partecipante al campionato di Prima Categoria, società con la quale aveva redatto regolare scrittura privata in data 18/08/2004, avrebbe volutamente taciuto di aver ricevuto un acconto chiedendo un pagamento superiore a quello effettivamente spettantegli;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale e, soprattutto degli atti relativi alla vertenza arbitrale, emerge con chiarezza, ed altresì implicitamente ammesso dal sig. Deodato con propria memoria del 3 agosto 2005, il fatto rilevato dal Collegio Arbitrale e poi contestatogli dalla Procura federale

P.Q.M.

dichiara il sig. **SANDRO DEODATO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione dell'**ammenda** di 400,00€ (quattrocento euro).

4) Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE ALFANO**

- in data 25/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Alfano, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver pattuito con il presidente della società FC Finale una rateizzazione del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2004/05, in dieci rate, invece delle quattro previste dall'accordo AIAC-LND;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, tra cui è dato rinvenire il lodo arbitrale dell'1/4/2006 da cui emerge il fondamento del fatto contestato al sig. Alfano;
- avuto presente l'atto di integrazione dell'accordo tipo tra Società aderenti alla Lnd e allenatori dilettanti intervenuto in data 21/09/2006 con cui è stato espressamente convenuto che non costituisce motivo di deferimento l'eventuale pattuizione del pagamento in numero di rate superiori a quattro del premio di tesseramento annuale e del rimborso spese;
- che tale atto integrativo trova applicazione ed ha efficacia per tutti i ricorsi radicati a partire dall'1/7/2005 e, pertanto, anche al ricorso che ha dato luogo al presente procedimento disciplinare che è stato radicato dal sig. Alfano dinanzi al Collegio Arbitrale della Lnd in data 12/10/2005;
- ritenuto peraltro che l'accordo integrativo in questione non è idoneo e non ha efficacia di modificare né tanto meno di abrogare l'art. 42 del Regolamento della Lnd che continua a trovare applicazione;
- che tuttavia non sfugge a questa Commissione lo spirito che ha indotto a perfezionare il ridetto accordo integrativo anche avuto presenti le esigenze economico-finanziarie delle società di calcio dilettantistiche;
- che, pertanto, su tale presupposto, è da reputarsi equa una sanzione più ridotta rispetto ai precedenti analoghi casi esaminati da questa Commissione Disciplinare

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE ALFANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/10/2006**.

5) Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO EUSEBIO**

- in data 25/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Eusebio, per rispondere della violazione dell'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essersi tesserato nella stagione 2005/06 con la società Pol. Campitello in qualità di dirigente senza aver inviato la necessaria richiesta di sospensione dall'albo dei tecnici;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, tra cui è dato rinvenire il verbale di interrogatorio del deferito in data 10 febbraio 2006 nel quale si legge, a precisa domanda, *effettivamente non ho inviato la comunicazione prevista dalle norme del Settore Tecnico per informare che avrei ricoperto un ruolo dirigenziale*;
- che pertanto risulta espressamente ammesso dall'incolpato il fatto che ha dato luogo al deferimento

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO EUSEBIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/12/2006**.

6) Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI ANGELUCCI**

- in data 31/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Angelucci, per rispondere della violazione degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2005/06 funzioni di allenatore per la società SC Satriano, pur essendo stato tesserato per tale società come dirigente il 12/09/2005 e nonostante già svolgesse analoghe funzioni nel settore giovanile della società Asso Potenza;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, tra cui è dato rinvenire il verbale d'interrogatorio del 23 marzo 2006 ove si legge, reiteratamente, l'espressa ammissione da parte dell'incolpato del fatto contestatogli;
- che pertanto il sig. Angelucci ha reso ampia ed inequivocabile confessione che trova piena conferma dagli ulteriori riscontri testimoniali acquisiti dalla Procura federale

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI ANGELUCCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **30/06/2007**.

7) Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO IZZOTTI**

- in data 03/08/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Izzotti, per rispondere della violazione all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37 punto 1, lett. Bd) e 38, punto 4, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2005/06 a favore della società Fermana Calcio Srl, le funzioni di allenatore della prima squadra, pur essendo sprovvisto della relativa qualifica professionale di "allenatore professionista di seconda categoria";
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale e altresì della memoria difensiva fatta pervenire dal sig. Izzotti il quale, ha chiesto di essere ascoltato. In proposito diamo atto della presenza all'odierna udienza del sig. Domenico Izzotti nato a Campli (TE) il 3 giugno 1960 e residente a Campli in Contrada Galliano.

ADR: confermo integralmente quanto dichiarato nella memoria inviata a codesta Commissione Disciplinare secondo cui, quale allenatore in seconda, non potevo rifiutare la richiesta della società di sostituire solo temporaneamente e limitatamente a qualche giorno l'allenatore in prima che era stato esonerato. Ciò peraltro sul presupposto e nella convinzione che la società avrebbe provveduto a richiedere, tempestivamente, la espressa autorizzazione in deroga al Settore Tecnico così come del resto risulta anche dalla dichiarazione autografa resa

dal signor Fabrizio Foglietti, team manager della Fermana Calcio, che oggi deposito. Desidero sottolineare la mia assoluta buona fede nell'errore in cui sono incorso;
ritenuto

- che effettivamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico è onere della Società richiedere preventivamente l'autorizzazione in deroga per affidare l'incarico di allenatore ad un tecnico non abilitato;
- che peraltro è preciso dovere di tale tecnico non abilitato di accertarsi, prima di accettare l'incarico di allenatore, che effettivamente il Settore Tecnico abbia provveduto a rilasciare la necessaria autorizzazione in deroga;
- che tale dovere è di facile espletamento e dunque concorre la responsabilità del tecnico non abilitato in caso di omissione;
- valutati nella fattispecie il comportamento processuale e l'atteggiamento oggi tenuto davanti a questa Commissione dal sig. Izzotti che risultano influenti nell'applicazione della sanzione

P.Q.M.

dichiara il sig. **DOMENICO IZZOTTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/10/2006**.

8) Procedimento disciplinare a carico di **CARLO FLORIMBJ**

- in data 27/06/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Florimbj, per rispondere della violazione dell'art. 35 del Regolamento Settore Tecnico e 7 co. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 dell'accordo collettivo tra allenatori professionisti e società sportive per aver sottoscritto, quale allenatore del Taranto Sport, una scrittura privata per un compenso di 15.000,00€ (quindicimila euro) al raggiungimento della salvezza della squadra oltre alla stipula del contratto tipo regolarmente depositato presso la Lega di Serie C;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, da cui emerge il fondamento dell'accusa;
- che infatti il sig. Florimbj, sia in sede di interrogatorio che con propria memoria scritta fatta pervenire in data 3 luglio 2006 a questa Commissione, ha espressamente ammesso la sussistenza del fatto contestatogli;
- che, dietro sua richiesta, il sig. Florimbj è stato convocato per essere ascoltato all'odierna udienza alle ore 11.30 senza peraltro presentarsi, né tanto meno inviare alcun giustificativo dell'assenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARLO FLORIMBJ** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **15/02/2007**.

9) Procedimento disciplinare a carico di **RAFFAELE CICCARELLI**

- in data 3/08/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Ciccarelli, per rispondere della violazione dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nella stagione sportiva 2002/03 attività di allenatore per la Società As Portico per la quale risultava tesserato e, successivamente, per la società Virtus San Nicola;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, tra cui è dato rinvenire il verbale di interrogatorio reso in data 7 aprile 2006 ove si legge l'espressa ammissione dell'interessato sulla sussistenza del fatto contestatogli;
- che tale espressa ammissione è ribadita nella memoria inviata a questa Commissione l'11 agosto 2006;
- valutata la carica di segretario dell'Aiac del gruppo regionale campano rivestita dal sig. Ciccarelli

P.Q.M.

dichiara il sig. **RAFFAELE CICCARELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **30/06/2007**.

10) Procedimento disciplinare a carico di **LORENZO PREZIOSO**

- in data 27/07/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Prezioso per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 42, comma 2, del Regolamento della LND per aver pattuito un compenso con la Società AS Roma VIII per la stagione 2004/05 in rate superiori alle quattro consentite dalle vigenti norme regolamentari;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, tra cui è dato rinvenire il lodo arbitrale del 20/05/2006 da cui emerge il fondamento del fatto contestato al sig. Prezioso;
- avuto presente l'atto di integrazione dell'accordo tipo tra Società aderenti alla Lnd e allenatori dilettanti intervenuto in data 21/09/2006 con cui è stato espressamente convenuto che non costituisce motivo di deferimento l'eventuale pattuizione del pagamento in numero di rate superiori a quattro del premio di tesseramento annuale e del rimborso spese;
- che tale atto integrativo trova applicazione ed ha efficacia per tutti i ricorsi radicati a partire dal 01/07/2005 e, pertanto, anche al ricorso che ha dato luogo al presente procedimento disciplinare che è stato radicato, in data successiva, dal sig. Prezioso dinnanzi al Collegio Arbitrale della Lnd;
- ritenuto peraltro che l'accordo integrativo in questione non è idoneo e non ha efficacia di modificare né tanto meno di abrogare l'art. 42 del Regolamento della Lnd che continua a trovare applicazione;
- che tuttavia non sfugge a questa Commissione lo spirito che ha indotto a perfezionare il ridetto accordo integrativo anche avuto presenti le esigenze economico-finanziarie delle società di calcio dilettantistiche;
- avute presenti le deduzioni difensive scritte del sig. Prezioso che si è detto essere stato costretto dalla società ad accettare la illegittima rateizzazione dei pagamenti senza che, tuttavia, questo possa costituire una esimente;
- che, alla luce di tutto quanto precede, è comunque da reputarsi equa una sanzione più ridotta rispetto ai precedenti analoghi casi esaminati da questa Commissione Disciplinare

P.Q.M.

dichiara il sig. **LORENZO PREZIOSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/10/2006**.

11) Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO CASTAGNAVIZ**

- in data 26/07/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Castagnaviz per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 42, comma 1, del Regolamento della LND per aver pattuito un compenso con la Società AC Cividalese per la stagione 2003/04 per un importo superiore a quanto previsto dalle vigenti norme regolamentari;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, da cui risulta confermata la sussistenza del fatto contestato;
- che infatti il Castagnaviz, come da contratto del 22 gennaio 2004, ha pattuito con la AC Cividalese per la stagione sportiva 2003/04 un corrispettivo di 5.500,00€ (cinquemilacinquecento euro) per le prestazioni di allenatore e preparatore atletico della prima squadra nonché un ulteriore corrispettivo di 3.500,00€ (tre milacinquecento euro) per le stesse prestazioni professionali in favore della squadra juniores per un complessivo, dunque, di 9.000,00€ (novemila euro) che, come accertato in sede arbitrale con lodo del 22 ottobre 2005,

sfora di 500,00€ (cinquecento euro) il massimale previsto dall'accordo fra la Lnd e l'Aiac per quella stagione sportiva come richiamato dall'art. 42 del Regolamento LND;
- che, infatti, le norme in questione debbono ritenersi riferite alla previsione di tale massimale in relazione all'unitario rapporto contrattuale personale con la società e non già alle prestazioni professionali rese nell'ambito di tale rapporto dal tecnico

P.Q.M.

dichiara il sig. **CLAUDIO CASTAGNAVIZ** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **ammenda** di 250,00€ (duecentocinquanta euro).

12) Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO STIGLIANO**

- in data 15/06/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Stigliano per rispondere della violazione degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nella stagione sportiva 2004/05 attività di allenatore per la Società AS Tricarico e, successivamente, per la Polisportiva Pisticci;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, da cui emerge indubitabilmente la sussistenza del fatto contestato come risulta ammesso dal medesimo Stigliano sia davanti al Procuratore federale, sia con memoria scritta inviata alla Commissione Disciplinare in data 25 settembre 2006;
- che del resto il fondamento dell'incolpazione risulta pacificamente dagli ulteriori documenti acquisiti dal procuratore federale;
- che in questa situazione appare superflua l'audizione del sig. Stigliano richiesta solo e in quanto ritenuta *opportuna* da questa Commissione

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO STIGLIANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/03/2007**.

13) Procedimento disciplinare a carico di **TOMMASO VOLPI**

- in data 15/06/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Volpi per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia e degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nella stagione sportiva 2005/2006 attività di allenatore per la Società Sorianese e, successivamente, per la società Ortana Calcio;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, dai quali è dato ricavare il fondamento del fatto contestato, che trova peraltro espressa ammissione da parte del sig. Volpi in sede di dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini;
- che lo stesso fatto è peraltro confermato dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale;
rilevato
- che il sig. Volpi risulta recidivo per aver commesso la stessa infrazione ed essere stato squalificato nella stagione sportiva 2004/05

P.Q.M.

dichiara il sig. **TOMMASO VOLPI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **30/09/2007**.

14) Procedimento disciplinare a carico di **SILVIO CEI**

- in data 21/09/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Cei per rispondere della violazione degli artt. 35 e 38, comma 1, del

Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2005/06, attività di allenatore per la Società Barberino del Mugello e, successivamente, per la società La Querce di Prato;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, dal quale emerge che l'Ufficio Indagini ha potuto direttamente verificare che solo durante lo svolgimento della gara di campionato Villa Basilica-La Querce il sig. Cei vi ha assistito posizionato in prossimità della panchina impartendo in diverse occasioni ai calciatori della La Querce disposizioni circa le posizioni da assumere sul terreno di giuoco e che, più in particolare, durante il secondo tempo, in occasione del cambio di un calciatore della La Querce, quello subentrante, durante la fase di riscaldamento, si è avvicinato al Cei senza peraltro specificare cosa eventualmente si siano detti;

- che tale unico accertamento diretto compiuto dall'Ufficio Indagini, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale della Caf, è inidoneo a suffragare prova sufficiente a dimostrare il fatto contestato in mancanza di un doveroso approfondimento dell'indagine che avrebbe dovuto spaziare anche nell'arco della settimana durante il lavoro preparatorio delle gare, nonché acquisendo prove testimoniali presso i giocatori della La Querce o altri componenti della compagine sociale;

- che oltretutto sono da tenere presenti le contrarie dichiarazioni rese dal sig. Cei, il quale, pur non negando contatti con i dirigenti della La Querce nel corso della stagione sportiva 2005/06, li ha giustificati in funzione di un pressoché certo incarico di allenatore presso la stessa società nella successiva stagione 2006/07

P.Q.M.

proscioglie il sig. **SILVIO CEI** da ogni addebito.

15) Procedimento disciplinare a carico di **ARMANDO GREGORY INGLESE**

- la Commissione Disciplinare rinvia la trattazione del caso alla seduta dell'8 novembre vista l'istanza di rinvio, corredata da idonea certificazione medica, presentata dal sig. Inglese che aveva chiesto di essere ascoltato

16) Procedimento disciplinare a carico di **SERGIO SPURI**

- la Commissione Disciplinare rinvia il caso alla seduta dell'8 novembre

17) Procedimento disciplinare a carico di **RENZO ULIVIERI**

- la Commissione Disciplinare rinvia la trattazione del caso alla seduta dell'8 novembre su richiesta dell'interessato, concedendo il termine del 31/10/2006 per il deposito di ulteriori estratti di stampa o altro materiale probatorio da cui possa desumersi con sufficiente grado di certezza l'effettivo senso della frase attribuita al Presidente della Fifa e di cui al deferimento del sig. Ulivieri.

Pubblicato in Firenze il 10 Ottobre 2006.

Il Presidente
Azeglio Vicini